



**Ordine dei  
Dottori  
Commercialisti  
e degli  
Esperti  
Contabili di  
Roma**

Circondario  
del Tribunale di Roma  
Ente di Diritto Pubblico

Sede legale e Presidenza  
piazzale delle Belle Arti, 2  
00196 Roma  
presidenza@pecodcec.roma.it  
segreteria@odcec.roma.it

Consiglio di Disciplina Territoriale  
piazzale delle Belle Arti, 2  
00196 Roma  
consigliodisciplina@pecodcec.roma.it  
segreteriaconsigliodisciplina@odcec.roma.it

Uffici amministrativi e operativi  
via Flaminia, 141  
00196 Roma  
tel. 06.367211  
www.odcec.roma.it

Codice fiscale:  
97492410580



---

## Consiglio di Disciplina Territoriale

---

### **Il principio di indipendenza del Dottore commercialista – Codice Deontologico della Professione**

L'art.9 del Codice Deontologico della Professione, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 21 marzo 2024, prevede che il professionista deve agire, tra l'altro, nel rispetto delle norme sull'indipendenza.

Il professionista, prima di accettare un incarico professionale, ha il dovere di verificare la propria indipendenza facendo riferimento ai requisiti di indipendenza stabiliti da leggi, norme di comportamento, etc.. Ad esempio, le regole esistenti per l'indipendenza nell'ambito dell'incarico di sindaco sono indicate nel Codice Civile, nelle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate e di quelle quotate emanate dal CNDCEC, quelle nell'ambito dell'incarico di revisore legale nel D.Lgs.39/2010 e nel Codice Italiano di Etica e Indipendenza e si applicano anche regole di indipendenza maggiormente rigorose previste da International Code of Ethics for Professional Accountants.

Il professionista ha l'obbligo di verificare, anche durante l'incarico professionale assunto, l'eventuale insorgere di rischi correlati alla sua indipendenza e, quindi, tenere conto dei rapporti e delle relazioni intrattenuti con il "cliente" e con i terzi. Il professionista dovrà mantenersi libero da qualsiasi legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare la sua integrità o la sua obiettività.

La verifica va estesa anche al fine di evitare che, sotto i profili oggettivo e soggettivo, si creino ipotesi di possibile minaccia all'indipendenza e possa pertanto configurarsi un conflitto di interessi.

La mancanza di indipendenza del professionista, quindi, costituisce una violazione dei doveri professionali ed è oggetto di apertura di un procedimento disciplinare.

La violazione del dovere di indipendenza dell'art. 9 del Codice deontologico comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall'art.16 del Regolamento recante codice delle sanzioni disciplinari aggiornato al 17.4.2024.

Susanna Russo